

Regolamento Unione Europea del 03/07/2026 n. 1563

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1563 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda la semplificazione di taluni principi di rendicontazione di sostenibilità

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 21/09/2026 - serie L

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Articolo 1 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2023/2772

Articolo 2

Articolo 2 Disposizioni transitorie per gli esercizi aventi inizio tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2026

Articolo 3

Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione

Allegato 1

ALLEGATO I

Allegato 2

ALLEGATO II

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 10/11/2026

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione specifica i principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese sono tenute a utilizzare per redigere la rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a decorrere dall'esercizio indicato all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuna categoria di imprese.

(2) La direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato la direttiva 2013/34/UE, tra l'altro riducendo il numero di imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis di quest'ultima e semplificando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a partire dagli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2027 o in data successiva. In linea con la direttiva (UE) 2026/470 e sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione dei principi di sostenibilità esistenti, è necessario modificare detti principi: i) riducendo il numero di elementi d'informazione; ii) dando priorità agli elementi d'informazione quantitativi rispetto al testo descrittivo; iii) distinguendo ulteriormente tra elementi d'informazione obbligatori e volontari; iv) fornendo istruzioni chiare su come applicare il principio di rilevanza; v) migliorando la coerenza con altre normative dell'Unione; nonché vi) tenendo in considerazione, nella misura più ampia possibile, l'interoperabilità con i principi globali di rendicontazione di sostenibilità. È inoltre necessario semplificare talune disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2772, così come la struttura e la presentazione dei principi di rendicontazione.

(3) La Commissione ha tenuto conto del parere tecnico fornito dall'EFRAG, che soddisfa i criteri stabiliti nell'articolo 49, paragrafo 3 ter, primo, secondo e terzo comma, della direttiva 2013/34/UE. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità e facilitare la corretta applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità da parte delle imprese interessate, la Commissione ha apportato modifiche in relazione al parere tecnico dell'EFRAG per quanto concerne: i) la rilevanza e la valutazione della rilevanza; ii) la presentazione attendibile; iii) il livello di aggregazione e disaggregazione; iv) la possibilità di omettere determinate informazioni; v) gli effetti finanziari attesi; vi) le emissioni di

gas a effetto serra; vii) i piani di transizione climatica; viii) le microplastiche; ix) le emissioni di inquinanti; x) le sostanze estremamente preoccupanti; xi) le disposizioni specifiche per le attività di gestione patrimoniale; xii) gli incidenti in materia di diritti umani e gli incidenti legati alla discriminazione; e xiii) la coerenza con la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al dovere di diligenza.

(4) Tali principi di rendicontazione di sostenibilità soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE.

(5) Di conseguenza è necessario sostituire i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772.

(6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/2772.

(7) In conformità dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE, il presente regolamento non dovrebbe entrare in vigore prima di quattro mesi dalla sua adozione.

(8) Al fine di concedere alle imprese un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle nuove prescrizioni nonché al fine di ridurre al minimo i costi di conformità, è opportuno che il presente regolamento si applichi agli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2027 o in data successiva.

(9) Al fine di ridurre gli oneri di rendicontazione, le imprese già soggette a principi di rendicontazione di sostenibilità ai sensi della versione attualmente in vigore del regolamento delegato (UE) 2023/2772 dovrebbero essere autorizzate, per gli esercizi aventi inizio tra il 1o gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, ad applicare i principi applicabili ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/2772, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, o ai sensi del presente regolamento. Inoltre, le imprese che scelgono di applicare per tali esercizi finanziari il regolamento delegato (UE) 2023/2772, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416, dovrebbero poter avvalersi di determinate esenzioni introdotte dal presente regolamento. Per garantire la trasparenza e la comparabilità, le imprese dovrebbero indicare chiaramente nella dichiarazione sulla sostenibilità quale versione applicano per tali esercizi.

(10) In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(11) A norma dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha chiesto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, dell'Autorità bancaria europea e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

(12) In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, sesto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato anche l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Articolo 1 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2023/2772

In vigore dal 10/11/2026

Il regolamento delegato (UE) 2023/2772 è così modificato:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Articolo 2 Disposizioni transitorie per gli esercizi aventi inizio tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2026

In vigore dal 10/11/2026

1. Per gli esercizi aventi inizio tra il 1o gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/2772 possono in alternativa applicare: a) i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416, o i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del presente regolamento; b) i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416, avvalendosi delle seguenti esenzioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento: i) ESRS 1, punto 27 sull'approccio dall'alto verso il basso per la valutazione della doppia rilevanza; ii) ESRS 1, punti 32 e 33 sui costi e gli sforzi indebiti e sulla limitazione della catena del valore nella valutazione della doppia rilevanza; iii) ESRS 1, punti 74 e 75 sulle nuove acquisizioni e cessioni; iv) ESRS 1, punto 90 sulle metriche per le attività non significative; v) ESRS 1, punto 91 sulla comunicazione parziale dell'ambito della catena del valore; vi) ESRS 1, punto 92 sulle operazioni congiunte; vii) ESRS 1, punto 106 sulla presentazione dell'informativa sulla tassonomia in un'appendice separata; viii) ESRS 1, punto 110 sulla sintesi.
2. Le imprese che scelgono di applicare i principi di rendicontazione di sostenibilità nella versione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), indicano chiaramente nella dichiarazione sulla sostenibilità quale versione applicano per gli esercizi aventi inizio tra il 1o gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 10/11/2026

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2026.

Esso si applica per gli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2027 o in data successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 -

ALLEGATO I

In vigore dal 10/11/2026

---- per visualizzare il testo consultare il documento in formato pdf ----

[Torna al sommario](#)

Allegato 2 -

ALLEGATO II

In vigore dal 10/11/2026

ALLEGATO II

Acronimi e glossario dei termini

Il presente allegato contiene tutti gli acronimi (tabella 1) e i termini definiti (tabella 2) che compaiono negli ESRS modificati.

Tabella 1

Acronimi

RA	Requisito applicativo
BP-1	Obbligo di informativa - Base per la redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità
BP-2	Obbligo di informativa - Informazioni specifiche nel caso in cui l'impresa si avvalga delle possibilità di introduzione graduale
CapEx	(<i>Capital Expenditure</i>) Spese in conto capitale
CH4	Metano
CLP	(<i>Classification, Labelling and Packaging</i>) Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (regolamento (CE) n. 1272/2008)
CO2	Biossido di carbonio
CRR	(<i>Capital Requirements Regulation</i>) Regolamento sui requisiti patrimoniali (regolamento (UE) n. 575/2013)
CSRD	(<i>Corporate Sustainability Reporting Directive</i>) Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464)
DR	(<i>Disclosure Requirement</i>) Obbligo di informativa
CE	Commissione europea
SEE	Spazio economico europeo
EFrag	(<i>European Financial Reporting Advisory Group</i>) Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria
EFrag SRB	Sustainability Reporting Board dell'EFrag
E-PRTR	(<i>European Pollutant Release and Transfer Register</i>) Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (regolamento (CE) n. 166/2006)
ESG	(<i>Environmental, Social and Governance</i>) Ambientali, sociali e di governance

ESRS	<i>(European Sustainability Reporting Standards)</i> Principi europei di rendicontazione di sostenibilità
ESRS 1	Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità 1 - Prescrizioni generali
ESRS 2	Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità 2 - Informazioni generali
ESRS E1	Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E1 - Cambiamenti climatici
ESRS E2	Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E2 - Inquinamento
ESRS E3	Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E3 - Acque
ESRS E4	Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E4 - Biodiversità ed ecosistemi
ESRS E5	Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E5 - Uso delle risorse ed economia circolare
ESRS G1	Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità G1 - Condotta d'impresa
ESRS S1	Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S1 - Forza lavoro propria
ESRS S2	Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S2 - Lavoratori nella catena del valore
ESRS S3	Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S3 - Comunità interessate
ESRS S4	Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S4 - Consumatori e utilizzatori finali
UE	Unione europea
EU ETS	<i>(European Union Emissions Trading System)</i> Sistema dell'Unione europea per lo scambio di quote di emissioni (direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾)
FPIC	<i>(Free, Prior and Informed Consent)</i> Consenso libero, previo e informato
ETP	Equivalente a tempo pieno
GBF	<i>(Global Biodiversity Framework)</i> Quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità
GDR	<i>(General Disclosure Requirement)</i> Obbligo generale di informativa

GDR-A	Obbligo generale di informativa per le azioni e le risorse
GDR-M	Obbligo generale di informativa per le metriche
GDR-P	Obbligo generale di informativa per le politiche
GDR-T	Obbligo generale di informativa per gli obiettivi
GES	Gas a effetto serra
GOV-1	Obbligo di informativa - Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo per quanto riguarda la sostenibilità
GOV-2	Obbligo di informativa - Integrazione delle prestazioni di sostenibilità nei sistemi di incentivazione
GOV-3	Obbligo di informativa - Dichiarazione sul dovere di diligenza
GOV-4	Obbligo di informativa - Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità
GRI	Global Reporting Initiative
GWP	<i>(Global Warming Potential)</i> Potenziale di riscaldamento globale
HFC	Idrofluorocarburi
IEPR	<i>(Industrial Emissions Portal Regulation)</i> Regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali (regolamento (UE) 2024/1244)
IFRS	<i>(International Financial Reporting Standards)</i> Principi internazionali di informativa finanziaria
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
IRO-1	Obbligo di informativa - ESRS 2 IRO-1 Descrizione del processo per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e informazioni rilevanti da comunicare
IRO-2	Obbligo di informativa - ESRS 2 IRO-2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità
ISO	<i>(International Organization for Standardization)</i> Organizzazione internazionale per la normazione
IUCN	<i>(International Union for Conservation of Nature)</i> Unione internazionale per la conservazione della natura
KBA	<i>(Key Biodiversity Areas)</i> Principali aree di biodiversità
LEAP	<i>(Locate, Evaluate, Assess, Prepare)</i> Localizzare, analizzare, valutare, preparare
MWh	Megawattora

N2O	Protossido di azoto
NACE	Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea
NF3	Trifluoruro di azoto
ONG	Organizzazione non governativa
NOX	Ossidi di azoto
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OpEx	(<i>Operational Expenditure</i>) Spese operative
PFC	Perfluorocarburi
REACH	(<i>Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals</i>) Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (regolamento (CE) n. 1907/2006)
SBM-1	Obbligo di informativa ESRS 2 SBM-1 - Strategia, modello aziendale e catena del valore
SBM-2	Obbligo di informativa ESRS 2 SBM-2 - Interessi e opinioni dei portatori d'interessi
SBM-3	Obbligo di informativa - ESRS 2 SBM-3 Interazione di impatti, rischi e opportunità rilevanti con la strategia e il modello aziendale ed effetti finanziari
OSS	Obiettivi di sviluppo sostenibile
SFDR	(<i>Sustainable Finance Disclosures Regulation</i>) Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (regolamento (UE) 2019/2088)
SF6	Esafluoruro di zolfo
PMI	Piccole e medie imprese
SoC	(<i>Substances of Concern</i>) Sostanze preoccupanti
SOX	Ossidi di zolfo
SVHC	(<i>Substances of Very High Concern</i>) Sostanze estremamente preoccupanti
ONU	Nazioni Unite
WRI	World Resources Institute

(¹) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione

(UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj>).

Tabella 2

Glossario dei termini definiti negli ESRS

La presente tabella definisce i termini da usare come riferimento per la redazione delle **dichiarazioni sulla sostenibilità** in conformità degli ESRS.

Termine definito	Definizione
Azione	Per "azioni" si intendono: a) le azioni intraprese e i piani d'azione attuati (inclusi i piani di transizione) al fine di garantire che l'impresa raggiunga gli obiettivi fissati e tramite i quali l'impresa intende affrontare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti; e b) le decisioni volte a sostenerli con risorse finanziarie, umane o tecnologiche. Le azioni possono essere individuali, quindi portate avanti soltanto dall'impresa, o collettive, ossia iniziative di collaborazione tra portatori di interessi - quali imprese, governi, società civile o comunità - volte ad affrontare sfide condivise o conseguire obiettivi comuni, in particolare quando questi non possono essere raggiunti in maniera efficace da un soggetto che opera da solo.
Impatto effettivo	Gli impatti effettivi sono gli impatti che si sono manifestati nel periodo di riferimento. Comprendono quelli che hanno avuto origine in periodi di riferimento precedenti e perdurano nel periodo di riferimento attuale.
Salario adeguato	Salario che consente di soddisfare le esigenze del lavoratore e della sua famiglia alla luce delle condizioni economiche e sociali nazionali.
Organi di amministrazione, direzione e controllo	Gli organi di governance aventi la massima autorità decisionale in seno all'impresa, compresi i relativi comitati. Se nella struttura di governance non sono presenti membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa, dovrebbero essere compresi l'amministratore delegato e l'amministratore delegato aggiunto, se quest'ultima figura esiste.
Comunità interessata	Persone o gruppi che vivono o lavorano nella stessa area e che sono stati o potrebbero essere interessati dalle operazioni dell'impresa che comunica informazioni o dalla sua catena del valore a monte o a valle. Per "comunità interessate" si intendono sia quelle che vivono in prossimità delle sedi in cui opera l'impresa (comunità locali) sia quelle più distanti. Fanno parte delle comunità interessate anche i popoli indigeni che subiscono impatti effettivi e potenziali.

Remunerazione totale annua	La remunerazione totale annua della forza lavoro propria comprende il salario, i bonus, i premi in azioni, i premi in stock option, il piano di incentivazione non azionaria, la variazione del valore della pensione e i guadagni da compensazione differita non qualificata erogati nel corso di un anno.
Effetto finanziario atteso	Effetto finanziario che non soddisfa i criteri per figurare nelle voci del bilancio nel periodo di riferimento e che non rientra tra gli effetti finanziari attuali .
Articolo (ai fini dell'ESRS E2)	Oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica (regolamento (CE) n. 1907/2006).
Prodotto vietato	Bene o materiale la cui fabbricazione, vendita, distribuzione, importazione o esportazione è vietata o il cui uso è vietato da disposizioni di legge o regolamentari a causa di rischi per la salute, la sicurezza, l'ambiente o l'ordine pubblico.
Servizio vietato	Servizio la cui offerta o prestazione è vietata o il cui uso è vietato da disposizioni di legge o regolamentari perché considerato non sicuro, illegale, non etico o contrario all'interesse pubblico o alle politiche .
Piano di transizione relativo alla biodiversità e agli ecosistemi	Aspetto della strategia aziendale generale di un'organizzazione che ne stabilisce i traguardi, gli obiettivi, le azioni, i meccanismi di attribuzione della responsabilità e le risorse con cui l'organizzazione intende rispondere e contribuire alla transizione prevista dal quadro globale per la biodiversità, nel contesto del quale: a) la perdita di biodiversità deve essere arrestata e invertita entro il 2030; e b) la biodiversità deve essere valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per tutte le persone entro il 2050. La biodiversità può rientrare anche nel più ampio piano di transizione di un'impresa. Dovrebbe rispettare i diritti umani e può includere, tra le altre cose, l'individuazione e la gestione di sinergie e compromessi con altri obiettivi del piano di transizione, compresi eventuali risposte e contributi alla transizione prevista dall'accordo di Parigi (piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici). Cfr. anche la definizione di "piano di transizione".
Biodiversità/diversità biologica	La variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e di acqua dolce e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte. Comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi.
Perdita di biodiversità	Riduzione di qualsiasi aspetto della diversità biologica (ossia la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema) in una determinata zona a causa della morte (compresa l'estinzione), della distruzione o della rimozione fisica.

	Può avvenire a diversi livelli, dall'estinzione globale all'estinzione di una popolazione, con conseguente diminuzione della diversità totale nello stesso livello.
Compensazione della biodiversità	Risultato misurabile in termini di conservazione concepito per compensare gli impatti negativi e inevitabili dalle attività dell'impresa sulla biodiversità e sugli ecosistemi , in aggiunta alle misure di prevenzione e mitigazione già attuate. Nella gerarchia della mitigazione (contributo alla prevenzione, riduzione al minimo, ripristino e compensazione), gli interventi di compensazione della biodiversità sono in genere considerati misure di ultima istanza.
Area sensibile sotto il profilo della biodiversità	Le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità sono: a) aree protette per legge o con altri mezzi efficaci, tra cui siti Natura 2000, siti del patrimonio naturale mondiale dell'UNESCO, siti Ramsar e altre aree protette, definite ad esempio nell'ordinamento nazionale; e b) aree che figurano tra le principali aree di biodiversità (Key Biodiversity Areas - KBA) o zone marine significative dal punto di vista ecologico o biologico, nella lista rossa degli ecosistemi dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) o tra gli habitat di specie minacciate incluse nella lista rossa dell'IUCN (la cui importanza per la biodiversità è scientificamente riconosciuta).
Materiali biologici	Materiali derivati da organismi viventi, quali piante, animali o microrganismi, che possono tornare in sicurezza nella biosfera dopo l'uso senza causare danni all'ambiente. Nel novero rientrano materiali organici sia vivi che morti, quali alberi, piante coltivate, erbe, alghe, animali e rifiuti biologici quali il letame. I materiali biologici possono essere vergini/non vergini e rinnovabili /non rinnovabili. I materiali di origine biologica, incorporati in formazioni geologiche o trasformati in materiali fossilizzati non sono considerati materiali biologici (ad esempio i combustibili fossili).
Corruzione attiva	L'azione di persuadere in modo disonesto qualcuno ad agire a proprio favore offrendogli in dono denaro o un altro incentivo.
Modello aziendale	Sistema mediante il quale l'impresa trasforma i fattori produttivi in prodotti e risultati attraverso le proprie attività, volto a perseguire gli obiettivi strategici dell'impresa e a creare valore nel breve, medio e lungo periodo. Negli ESRS il termine è usato al singolare, ma è pacifico che l'impresa può avere più modelli aziendali .
Rapporti commerciali	Relazioni dell'impresa con i partner commerciali, i soggetti nella sua catena del valore e ogni altro soggetto statale e non statale direttamente collegato alle sue operazioni commerciali, ai suoi prodotti o ai suoi servizi. I rapporti commerciali non si limitano ai rapporti contrattuali diretti, ma comprendono anche i rapporti commerciali indiretti oltre il primo livello della catena del valore dell'impresa e le partecipazioni in joint venture o società collegate, nonché altri investimenti.

Credito di carbonio	Strumento trasferibile o negoziabile che rappresenta una tonnellata metrica di emissioni di CO2 eq ridotte o assorbite, emesso e verificato secondo norme di qualità riconosciute.
Biossido di carbonio equivalente (CO2eq)	Unità di misura universale per indicare il potenziale di riscaldamento globale (GWP) di ciascun gas a effetto serra , espresso in termini di GWP di un'unità di biossido di carbonio. Si utilizza per valutare il rilascio (o la prevenzione del rilascio) di diversi gas a effetto serra su una base comune.
Canale per comunicare preoccupazioni o esigenze	Struttura formale istituita dall'impresa o da terzi (ad esempio governi, ONG, associazioni industriali), che si estende ai rapporti commerciali, con processi dedicati attraverso i quali i portatori di interessi coinvolti possono comunicare le loro preoccupazioni o esigenze. Tali strutture prevedono in genere passaggi o criteri da rispettare per garantire che le preoccupazioni o le esigenze siano affrontate in modo adeguato. Possono anche prevedere, se del caso, processi per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio agli impatti effettivi. Tra gli esempi di canali per comunicare preoccupazioni o esigenze si annoverano i meccanismi di reclamo, i numeri di emergenza, i sindacati o i rappresentanti delle comunità sul luogo di lavoro o a livello locale, i comitati aziendali, i processi di dialogo, i meccanismi di reclamo di comunità o consumatori nonché i meccanismi di denuncia delle irregolarità, nella misura in cui consentono alle persone di comunicare preoccupazioni o esigenze in merito agli impatti effettivi o potenziali che riguardano loro stesse o altri portatori di interessi.
Lavoro minorile	Lavoro che priva i minori della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità e che è dannoso per lo sviluppo fisico e psichico. Indica qualsiasi lavoro che: a) è psicologicamente, fisicamente, socialmente o moralmente pericoloso e dannoso per i minori; e/o b) interferisce con la loro scolarizzazione privandoli della possibilità di frequentare la scuola, li obbliga ad abbandonare prematuramente la scuola o impone loro di cercare di conciliare la frequenza scolastica con un lavoro eccessivamente lungo e gravoso. Per "minore" si intende una persona di età inferiore ai 18 anni. Il fatto che particolari forme di lavoro possano o meno essere definite "lavoro minorile" dipende dall'età del minore, dal tipo e dall'orario di lavoro e dalle condizioni in cui è svolto. La conclusione varia da un paese all'altro e da un settore all'altro. Secondo la convenzione n.138 dell'OIL sull'età minima, l'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo né in ogni caso inferiore ai 15 anni. Sono possibili eccezioni per determinati paesi le cui economie e le cui strutture scolastiche non sono sufficientemente sviluppate, nel qual caso si applica un'età minima di 14 anni. I paesi che rientrano nelle eccezioni sono specificati dall'OIL in risposta a una

	domanda speciale del paese interessato, in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori. Gli ordinamenti nazionali possono autorizzare l'impiego in lavori leggeri di persone di età dai 13 ai 15 anni, a condizione che non danneggino la loro salute o il loro sviluppo e non pregiudichino la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. L'età minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non può essere inferiore ai 18 anni.
Circolarità	Grado di allineamento ai principi dell' economia circolare .
Economia circolare	Sistema economico in cui il valore delle risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorando l'efficienza nella produzione e nel consumo così da diminuire l' impatto ambientale derivante dall'uso e riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.
Principi dell'economia circolare	I principi dell'economia circolare sono: a) eliminare i rifiuti e l' inquinamento progettando prodotti e materiali che possano rientrare nell'economia dopo l'utilizzo; b) far circolare prodotti e materiali (al massimo valore) sottoponendoli a manutenzione, riutilizzandoli e ricondizionandoli; e c) rigenerare la natura concentrandosi sul miglioramento degli ambienti naturali e sul ripristino delle principali funzioni ecologiche.
Servizio dell'economia circolare	Ai sensi dell'allegato II della tassonomia dell'UE (regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852), si ritiene che le attività seguenti relative a servizi economici (CEY 5.1 - CEY 5.6) contribuiscano in modo sostanziale alla transizione verso l' economia circolare : a) manutenzione e riparazioni; b) riutilizzo e redistribuzione; c) prodotto come servizio; d) riciclaggio e recupero delle risorse; e e) servizi di progettazione e consulenza sostenibili.

Adattamento ai cambiamenti climatici	Processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro impatti .
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Processo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di mantenimento dell'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi.
Opportunità legata al clima	Potenziale effetto positivo per l'impresa connesso ai cambiamenti climatici. Gli sforzi per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ad essi possono creare opportunità per le imprese. Le opportunità legate al clima variano a seconda della regione, del mercato e del settore in cui opera l'impresa.
Rischio fisico legato al clima (rischio fisico dovuto ai cambiamenti climatici)	Rischio derivante dai cambiamenti climatici che può essere determinato da eventi (rischi acuti) o da mutamenti a più lungo termine nei modelli climatici (rischi cronici). I rischi fisici acuti derivano da pericoli specifici, specialmente eventi meteorologici quali tempeste, inondazioni, incendi o ondate di calore. I rischi fisici cronici derivano da cambiamenti climatici più a lungo termine, quali le variazioni della temperatura e i loro effetti in termini di innalzamento del livello del mare, minore disponibilità idrica, perdita di biodiversità e cambiamenti della produttività di terreni e suoli .
Rischio di transizione legato al clima	Rischio derivante dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. In genere può trattarsi di rischi legati alle politiche , rischi giuridici, rischi tecnologici, rischi di mercato e rischi di reputazione.
Resilienza climatica	Capacità di un'impresa di adattarsi ai cambiamenti climatici e agli sviluppi o alle incertezze ad essi associati. La resilienza climatica implica la capacità di gestire i rischi legati al clima e di sfruttare le opportunità legate al clima , compresa la capacità di reagire e adattarsi ai rischi di transizione e ai rischi fisici . La resilienza climatica di un'impresa comprende la resilienza sia strategica che operativa ai cambiamenti climatici e agli sviluppi o alle incertezze ad essi associati.
Contrattazione collettiva	L'insieme delle negoziazioni che avvengono tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni di datori di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati o, in loro assenza, i rappresentanti dei lavoratori da essi debitamente eletti e autorizzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, dall'altro, al fine di: a) determinare le condizioni di lavoro e di impiego; e/o b) regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori; e/o c) regolamentare i rapporti tra i datori di lavoro o le loro organizzazioni e una o più organizzazioni dei lavoratori.
Consumatore	Persona che acquista, consuma o utilizza beni e servizi per uso personale, sia per proprio conto che per altri, e non a fini di rivendita o commerciali, aziendali o professionali.

Cultura d'impresa	La cultura d'impresa esprime obiettivi attraverso valori e convinzioni. Orienta le attività dell'impresa mediante idee condivise e norme di gruppo, quali valori aziendali o dichiarazioni d'intenti (<i>mission statement</i>) o un codice di condotta.
Corruzione passiva	Abuso del potere di cui si è investiti finalizzato a un profitto personale, che può essere istigato da singoli o da organizzazioni. Comprende pratiche quali i pagamenti di facilitazione, la frode, l'estorsione, la collusione e il riciclaggio di denaro. Comprende anche l'offerta o la ricezione di regali, prestiti, commissioni, ricompense o altri vantaggi nei confronti o da parte di qualsiasi persona come incentivo a compiere un atto disonesto, illegale o lesivo della fiducia nello svolgimento dell'attività dell'impresa. Ciò può comprendere prestazioni in denaro o in natura, quali beni gratuiti, regali e vacanze, o servizi personali speciali forniti allo scopo di ottenere un vantaggio indebito, o che possono comportare pressioni morali allo scopo di ricevere tale vantaggio.
Delegato di fiducia	Persona con un'esperienza sufficiente nel dialogare con i portatori di interessi coinvolti di una particolare regione o contesto (ad esempio donne che lavorano nelle aziende agricole, popoli indigeni o lavoratori migranti) che può aiutarli a veicolare efficacemente le loro preoccupazioni. Nella pratica può trattarsi di ONG attive nello sviluppo e nella tutela dei diritti umani, di associazioni sindacali internazionali e della società civile locale, comprese le organizzazioni di ispirazione religiosa.
Materie prime critiche	Materiali che rivestono grande importanza economica e sono esposti a un rischio di approvvigionamento a causa di fattori quali la concentrazione geografica, limitazioni economiche o geopolitiche, bassi tassi di riciclaggio a fine vita dei fattori produttivi o difficoltà di sostituzione. Le materie prime critiche sono quelle che figurano nell'allegato II, sezione 1, del regolamento sulle materie prime critiche (2023).
Effetto finanziario attuale	Effetto finanziario per il periodo di riferimento in corso riconosciuto nei principali documenti di bilancio.
Leva di decarbonizzazione	Tipologia aggregata di azioni di mitigazione come l'efficienza energetica, l'elettrificazione, il passaggio ad altri combustibili, l'uso di energia da fonti rinnovabili , la modifica di prodotti e la decarbonizzazione della catena di approvvigionamento , in linea con le azioni specifiche dell'impresa.
Dipendenza	Situazione dell'impresa che dipende da risorse naturali, umane e/o sociali per i propri processi aziendali. Le dipendenze possono essere fonte di rischi o opportunità , indipendentemente dagli impatti potenziali dell'impresa sulle risorse naturali, umane e sociali da cui dipende.
Desertificazione	Degrado del suolo nelle zone aride, semi-aride e subumide secche provocato da diversi fattori, tra i quali le variazioni climatiche e le attività umane. Il termine " desertificazione " non si riferisce all'espansione naturale dei deserti esistenti.
Tasso di riciclabilità di progetto	Indicatore che misura la quota del flusso di risorse in uscita progettata e fabbricata in modo tale da poter essere trasformata in materiale riciclato. Il tasso di riciclabilità di progetto può essere dimostrato, ad esempio, dall'uso di materiali riciclabili integralmente con i regimi di riciclaggio esistenti, dalla selezione di un minor numero di tipi di materiali e da una maggiore omogeneità

	dei materiali stessi, dalla possibilità di smantellare il prodotto o dall'idoneità delle parti e dei materiali che lo compongono a essere riciclati in materiali di qualità elevata, nonché dall'applicazione di orientamenti adeguati in materia di progettazione per il riciclaggio in considerazione del tipo di prodotto. Questo tasso è un indicatore del fatto che il prodotto e i materiali utilizzati possono essere riciclati in un regime di riciclaggio esistente e che la "fase di utilizzo" non modifica in modo significativo la riciclabilità (ad esempio contaminazione che impedisce il riciclaggio).
Discriminazione	La discriminazione può verificarsi direttamente o indirettamente: la discriminazione diretta si verifica quando una persona subisce un trattamento meno favorevole rispetto a come sono o sarebbero trattate altre persone in una situazione analoga a causa di una sua caratteristica specifica, che costituisce un "motivo oggetto di protezione", mentre la discriminazione indiretta si verifica quando una disposizione apparentemente mette in una situazione di svantaggio una persona o un gruppo di persone che condividono le medesime caratteristiche. Occorre dimostrare che un gruppo è svantaggiato rispetto a un gruppo di confronto a causa di una decisione.
Doppia rilevanza	La doppia rilevanza ha due dimensioni: la rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria. Un tema di sostenibilità soddisfa il criterio della doppia rilevanza se è rilevante dal punto di vista dell' impatto o dal punto di vista finanziario o da entrambi.
Fattori di cambiamento della biodiversità e degli ecosistemi	Tutti i fattori che, direttamente o indirettamente, provocano cambiamenti nella natura, nelle risorse antropogeniche, nel contributo della natura alle persone e nella qualità della vita. I fattori diretti di cambiamento possono essere sia naturali che antropogenici e hanno impatti fisici (meccanici, chimici, acustici, luminosi, ecc.) e comportamentali diretti sulla natura. Tra questi figurano, tra gli altri, i cambiamenti climatici, l' inquinamento, diversi tipi di cambiamento d'uso del suolo, le specie esotiche invasive e le zoonosi e lo sfruttamento diretto degli organismi. I fattori indiretti di cambiamento della biodiversità e degli ecosistemi operano in modo diffuso alterando e influenzando i fattori diretti e altri fattori indiretti. Incidono sul livello, sulla direzione o sulla frequenza dei fattori diretti. Le interazioni tra fattori indiretti e diretti creano diverse catene di relazione, di attribuzione e di impatti, che possono variare a seconda del tipo, dell'intensità, della durata e della distanza. Queste relazioni possono anche portare a diversi tipi di effetti di ricaduta. I fattori indiretti globali comprendono fattori economici, demografici, di governance, tecnologici e culturali. Tra i fattori indiretti, un'attenzione particolare è rivolta al ruolo delle istituzioni (sia formali che informali) e agli impatti dei modelli di produzione, approvvigionamento e consumo sulla natura, sul contributo della natura alle persone e su una buona qualità della vita.
Durabilità	Capacità di un prodotto, di un componente o di un materiale di rimanere funzionale e utile in determinate condizioni d'uso, di manutenzione e di riparazione fino al termine del suo ciclo di vita tecnico. Con " durabilità " ci si riferisce spesso alla capacità fisica di un prodotto di resistere all'usura, ai danni o al degrado, ma può comprendere anche la durabilità tecnologica, ad esempio la capacità di rimanere efficace attraverso aggiornamenti del software.
Requisito di progettazione	Obbligo in materia di prestazioni o di informazione volto a rendere più

ecocompatibile	ecosostenibile un prodotto , compresi i processi lungo tutta la sua catena del valore . I requisiti comprendono: a) incrementare la durabilità , la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti; b) migliorare la possibilità di manutenzione e ricondizionamento dei prodotti; c) rendere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse; d) gestire la presenza di sostanze che inibiscono la circolarità ; e) aumentare il contenuto riciclato; f) rendere i prodotti più facili da rifabbricare e riciclare; g) definire norme in materia di impronta di carbonio e impronta ambientale; h) limitare la produzione di rifiuti ; e i) migliorare la disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei prodotti. L'elenco completo figura nel regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Soglia ecologica	Il punto a partire dal quale un cambiamento relativamente modesto delle condizioni esterne provoca un rapido cambiamento in un ecosistema . Quando si supera una soglia ecologica , l'ecosistema potrebbe non essere più in grado di tornare al suo stato di equilibrio precedente facendo affidamento sulla sua resilienza intrinseca.
Ecosistema/ecosistemico	Complesso dinamico di comunità di piante, animali e microrganismi, e loro ambiente non vivente, che interagiscono come unità funzionale. Una classificazione degli ecosistemi è fornita dal sistema IUCN Global Ecosystem Typology 2.0.
Servizio ecosistemico	I contributi degli ecosistemi ai benefici sfruttati nelle attività economiche e in altre attività umane, specialmente i benefici che le persone traggono dagli ecosistemi. Secondo la valutazione "Millennium Ecosystem Assessment" i servizi ecosistemici si suddividono in servizi di supporto alla vita, di regolazione, di fornitura e culturali. Anche il sistema di classificazione comune internazionale CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) definisce tipologie di servizi ecosistemici.
Emissione	Scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse, di sostanze ,

	vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno (direttiva (UE) 2024/1785).
Dipendente	Persona fisica che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, ha un rapporto di lavoro con l'impresa.
Utilizzatore finale	Individuo che in ultima istanza utilizza o è destinato a utilizzare un determinato <i>prodotto</i> o servizio.
Incidente ambientale	Evento imprevisto, come un' emissione , un incendio o un'esplosione di entità notevole, derivante da sviluppi incontrollati durante il funzionamento, che comporta impatti negativi potenziali o effettivi sulla salute o sull'ambiente.
Parità di trattamento	Principio generale del diritto dell'Unione che presuppone che situazioni comparabili o le parti che si trovano in situazioni comparabili siano trattate allo stesso modo. Nel contesto dell'ESRS S1 <i>Forza lavoro propria</i> , il termine " parità di trattamento " si riferisce anche al principio di non discriminazione, in base al quale è proibita qualunque discriminazione diretta o indiretta fondata su criteri quali il sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Estensione dell'ecosistema/dell'ecosistema terrestre, di acqua dolce e marino	Dimensioni di una risorsa ecosistemica , intesa come lo spazio contiguo di un tipo specifico di ecosistema caratterizzato da un insieme distinto di componenti biotiche e abiotiche e dalle loro interazioni.
Congedo per motivi familiari	Il congedo per motivi familiari comprende il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza previsti dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi. Ai fini degli ESRS, questi concetti sono definiti come segue: a) congedo di maternità (detto anche congedo di gravidanza): periodo di astensione dal lavoro garantito alle donne occupate prima e dopo il parto (o l'adozione in alcuni paesi); b) congedo di paternità: congedo dal lavoro per il padre o, laddove e nella misura in cui riconosciuto dal diritto nazionale, per un secondo genitore equivalente, da fruirsi in occasione della nascita di un figlio allo scopo di fornire assistenza; c) congedo parentale: congedo dal lavoro per i genitori a seguito della nascita o dell'adozione di un figlio per prendersene cura, secondo la definizione di ciascuno Stato membro; e d) congedo per i prestatori di assistenza: congedo per i lavoratori affinché possano prestare assistenza o sostegno personali a un

	familiare o a una persona che vive nello stesso nucleo familiare e necessita di notevole assistenza o sostegno a causa di condizioni di salute gravi, secondo la definizione di ciascuno Stato membro.
Effetto finanziario	Effetto dei rischi e delle opportunità che incidono sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi di cassa dell'impresa nel breve, medio o lungo periodo.
Rilevanza finanziaria	Un tema di sostenibilità può essere rilevante dal punto di vista finanziario se genera rischi od opportunità che incidono (o che si può ragionevolmente prevedere che incidano) sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico, sui flussi di cassa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale dell'impresa nel breve, medio o lungo periodo.
Lavoro forzato	Ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente. Il termine comprende tutte le situazioni in cui le persone sono costrette a svolgere un lavoro con qualsiasi mezzo e comprende sia le pratiche tradizionali di semi-schiavitù sia le forme contemporanee di coercizione che comportano lo sfruttamento del lavoro, che possono includere la tratta di esseri umani e la schiavitù moderna.
Responsabile della formulazione	Persona fisica o giuridica che combina sostanze in miscele, spesso immettendole sul mercato con il proprio marchio. Questa definizione si applica soltanto ai soggetti che operano nell'industria chimica.
Combustibili fossili	Fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio.
Consenso libero, previo e informato	Manifestazione del diritto dei popoli indigeni di autodeterminare le proprie priorità politiche, sociali, economiche e culturali. Si tratta di tre diritti interconnessi e cumulativi dei popoli indigeni: il diritto a essere consultati, il diritto a partecipare e il diritto ai propri terreni, territori e risorse. Il consenso libero, previo e informato riguarda i popoli indigeni ed è riconosciuto dal diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.
Acqua dolce	Acque sotterranee e acque superficiali con salinità media annuale < 0,5 ‰, ovvero sia il limite di cui all'allegato II della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).
Obbligo generale di informativa (GDR)	Un obbligo generale di informativa definisce il contenuto delle informazioni che l'impresa deve comunicare sulle politiche , le azioni , le metriche o gli obiettivi di cui all'ESRS 2 <i>Informazioni generali</i> , ai sensi di un obbligo di informativa ESRS o su basi specifiche per il soggetto. L'acronimo GDR viene dall'inglese "General Disclosure Requirement".
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	Diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2, 3 o totali dell'impresa alla fine del periodo di riferimento rispetto alle emissioni dell'anno base. Le riduzioni delle emissioni possono derivare, tra l'altro, dall'efficienza energetica, dall'elettificazione, dalla decarbonizzazione dei fornitori , dalla decarbonizzazione del mix di energia elettrica, dallo sviluppo di prodotti

	sostenibili o da modifiche del perimetro di rendicontazione o delle attività (ad esempio esternalizzazione, riduzione delle capacità), a condizione che siano conseguite nell'ambito delle operazioni proprie dell'impresa e della sua catena del valore a monte e a valle. Gli assorbimenti e le emissioni evitate non sono considerati riduzioni delle emissioni.
Assorbimento e stoccaggio di gas a effetto serra	Gli assorbimenti (antropogenici) si riferiscono al prelievo di gas a effetto serra dall'atmosfera a seguito di attività umane intenzionali. Queste includono il potenziamento dei pozzi biologici antropogenici di assorbimento del CO₂ e il ricorso all'ingegneria chimica per l'assorbimento e lo stoccaggio a lungo termine. Le attività di cattura e stoccaggio del carbonio da fonti industriali ed energetiche, che da sole non rimuovono il CO ₂ dall'atmosfera, lo possono fare se associate alla produzione di bioenergia (cosiddette attività "BECCS", <i>Bioenergy with Carbon Capture and Storage</i>). Gli assorbimenti possono essere soggetti a inversione, che si verifica quando i gas a effetto serra fuoriescono dal luogo di stoccaggio previsto e ritornano nell'atmosfera. Ad esempio se una foresta che è stata piantata per assorbire una data quantità di CO ₂ è colpita da un incendio, le emissioni catturate negli alberi ritornano nell'atmosfera.
Aree geografiche	Le aree geografiche o i contesti geografici possono essere analizzati a livelli diversi, ad esempio di paese, regione, provincia, bacino idrico, ecosistema o sito , in base alla loro rilevanza ai fini della valutazione della rilevanza .
Accordo quadro globale	Gli accordi quadro globali (Global Framework Agreement - GFA) servono a stabilire una relazione continuativa tra un'impresa multinazionale e una federazione sindacale mondiale, al fine di garantire che l'impresa rispetti le stesse norme in tutti i paesi in cui opera.
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	Fattore che descrive l'impatto in termini di forzatura radiativa (grado di danno per l'atmosfera) prodotto da un'unità di un determinato gas a effetto serra rispetto a un'unità di CO₂ .
Gas a effetto serra	I gas elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, tra cui il biossido di carbonio (CO ₂), il metano (CH ₄), l'ossido di azoto (N ₂ O), l'esafluoruro di zolfo (SF ₆), il trifluoruro di azoto (NF ₃), gli idrofluorocarburi (HFC) e i perfluorocarburi (PFC).
Meccanismo di reclamo	Qualsiasi procedimento sistematico, statale o non statale, giudiziario o non giudiziario, attraverso il quale i portatori di interessi possono presentare reclami e chiedere che vi sia posto rimedio . Tra gli esempi di meccanismi di reclamo giudiziari e non giudiziari statali figurano gli organi giurisdizionali, i tribunali del lavoro, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i punti di contatto nazionali previsti dalle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, gli uffici dei difensori civici, le agenzie per la protezione dei consumatori , gli organismi di vigilanza regolamentare e gli uffici per le denunce gestiti da amministrazioni pubbliche. I meccanismi di reclamo non statali comprendono quelli gestiti dall'impresa, autonomamente o insieme ai portatori di interessi, per esempio i meccanismi di reclamo a livello operativo e la contrattazione collettiva , compresi i meccanismi istituiti mediante contrattazione collettiva.

	Sono inclusi anche i meccanismi gestiti da associazioni industriali, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile o gruppi multilaterali. I meccanismi di reclamo a livello operativo sono gestiti dall'impresa, autonomamente o in collaborazione con altre parti, e sono direttamente accessibili ai portatori di interessi dell'impresa. Essi consentono di individuare e affrontare tempestivamente e direttamente i reclami, prevenendo l'aggravarsi dei danni e dei reclami. Consentono inoltre di raccogliere importanti riscontri sull'efficacia del dovere di diligenza dell'impresa da coloro che ne sono direttamente interessati. Secondo il principio guida 31 delle Nazioni Unite, per essere efficaci i meccanismi di reclamo devono essere legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti e fonte di apprendimento continuo. Oltre a questi criteri, per essere efficaci i meccanismi di reclamo a livello operativo devono anche basarsi sulla partecipazione e sul dialogo. Può essere più difficile per l'impresa valutare l'efficacia dei meccanismi di reclamo cui partecipa rispetto a quelli che ha stabilito essa stessa.
Acque sotterranee	Tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo. Definisce altresì l'acqua trattenuta in una formazione sotterranea da cui può essere recuperata.
Molestie	Situazione in cui è adottato un comportamento indesiderato connesso a un motivo di discriminazione oggetto di protezione (per esempio il genere ai sensi della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali ai sensi della direttiva 2000/78/CE del Consiglio) allo scopo o con l'effetto di violare la dignità di una persona e/o creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Rifiuto pericoloso	Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo elencate nell'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE).
Settori ad alto impatto climatico	I settori di cui all'allegato I, sezioni da A ad H e sezione L, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (come definiti nel regolamento delegato (UE) 2022/1288).
Incidente in materia di diritti umani	Gli incidenti in materia di diritti umani sono quelli che riguardano il mancato rispetto di diritti umani riconosciuti a livello internazionale, quali definiti all'articolo 29 ter, paragrafo 2, lettera b), punto iii), della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile). Sono da intendersi come il numero di casi comprovati registrati dall'impresa di: a) procedimenti giudiziari e non giudiziari (quali cause dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, procedimenti di mediazione e denunce presentate ai punti di contatto nazionali per le imprese multinazionali dell'OCSE); e b) altri incidenti, compresi quelli individuati attraverso i suoi processi interni.

Impatto	Si rimanda alla definizione di <i>impatto legato alla sostenibilità</i> .
Rilevanza dell'impatto	Un <i>tema</i> di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell' <i>impatto</i> quando riguarda gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente nel breve, medio o lungo periodo. Un tema di sostenibilità rilevante dal punto di vista dell'impatto comprende gli impatti connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla sua <i>catena del valore</i> a monte e a valle, anche attraverso i suoi <i>prodotti</i> e servizi e i suoi <i>rapporti commerciali</i> .
Importatore	Persona fisica o giuridica responsabile dell'importazione (ossia dell'introduzione fisica nel territorio doganale). L'importazione di <i>sostanze</i> , allo stato puro o all'interno di miscele, comprende la distribuzione all'ingrosso di sostanze chimiche, come da codice NACE G46.85 (Rev.2.1).
Non fattibile	L'applicazione di un requisito risulta non fattibile quando l'impresa non può applicarlo dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per farlo. Ad esempio nel periodo precedente i dati potrebbero non essere stati raccolti in modo tale da consentire l'applicazione retroattiva della nuova definizione di una <i>metrica</i> , e ricrearli potrebbe risultare <i>non fattibile</i> .
Incidente legato alla discriminazione	Gli <i>incidenti legati alla discriminazione</i> sono quelli che riguardano la <i>discriminazione</i> . Sono da intendersi come il numero di casi comprovati registrati dall'impresa di: a) procedimenti giudiziari e non giudiziari (quali cause dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, procedimenti di mediazione e denunce presentate ai punti di contatto nazionali per le imprese multinazionali dell'OCSE); e b) altri incidenti, compresi quelli individuati attraverso i suoi processi interni.
Membro indipendente del consiglio di amministrazione	Membro del consiglio di amministrazione che esercita un giudizio indipendente, senza influenze esterne o conflitti di interessi. Per "indipendenza" si intende generalmente l'esercizio di un giudizio obiettivo e libero. Se utilizzata come parametro in base al quale valutare l'apparenza di indipendenza o classificare come indipendente un membro senza incarichi esecutivi degli <i>organi di amministrazione, direzione e controllo</i> o dei loro comitati, per "indipendenza" si intende l'assenza di interessi, posizioni, associazioni o rapporti che, dal punto di vista di un terzo ragionevole e informato, possono influenzare indebitamente o causare distorsioni nel processo decisionale.
Popoli indigeni	Non esiste una definizione univoca di <i>popoli indigeni</i> concordata a livello internazionale. Di fatto vi è convergenza tra le agenzie internazionali in merito ai gruppi che possono essere considerati popoli indigeni e che in quanto tali dovrebbero beneficiare di una protezione speciale. Un criterio importante per definire i popoli indigeni riguarda la loro connessione con un'area tradizionale, quale definita all'articolo 1 della convenzione n. 169 dell'OIL, il quale stabilisce che la convenzione si applica a: " <i>a) popoli tribali in paesi indipendenti, le cui condizioni sociali, culturali ed economiche li distinguono da altre sezioni della</i>

	comunità nazionale e il cui status è disciplinato in tutto o in parte dalle loro consuetudini o tradizioni nonché da disposizioni legislative o regolamentari speciali; b) popoli stabiliti in paesi indipendenti, che sono considerati indigeni in virtù della loro discendenza da popolazioni che abitavano il paese, o una regione geografica a cui esso appartiene, al momento della conquista, della colonizzazione o della definizione degli attuali confini di Stato e che, a prescindere dal loro status giuridico, hanno conservato tutte le loro istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche o parte di esse." L'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione n. 169 dell'OIL stabilisce inoltre quanto segue: "l'autoidentificazione come popolo indigeno o tribale è considerata un criterio fondamentale per determinare i gruppi cui si applicano le disposizioni della presente convenzione."
Emissioni indirette di gas a effetto serra	Emissioni di gas a effetto serra che sono una conseguenza delle operazioni di un'impresa ma si verificano presso fonti di proprietà o sotto il controllo di un'altra impresa. Le emissioni indirette comprendono sia le emissioni di gas a effetto serra di ambito 2 che quelle di ambito 3.
Sistema di fissazione del prezzo interno del carbonio	Soluzione organizzativa che consente all'impresa di applicare i prezzi del carbonio nel processo decisionale strategico e operativo. Il prezzo interno del carbonio è il prezzo utilizzato dall'impresa per valutare le implicazioni finanziarie delle modifiche dei modelli di investimento, produzione e consumo, nonché dei potenziali progressi tecnologici e dei futuri costi di abbattimento delle emissioni. Esistono due tipi di prezzi interni del carbonio comunemente utilizzati dalle imprese: il primo è il prezzo ombra, che è un costo teorico o un importo figurativo che l'impresa non addebita ma che può essere utilizzato per valutare le implicazioni economiche o i compromessi in relazione ad esempio all'impatto dei rischi, ai nuovi investimenti, al valore attuale netto dei progetti e al rapporto costi-benefici di varie iniziative; Il secondo è un'imposta o tassa interna, ossia un prezzo del carbonio addebitato a un'attività aziendale, a una linea di prodotti o a un'altra unità operativa in base alle sue emissioni di gas a effetto serra (queste imposte o tasse interne sono simili ai prezzi di trasferimento intrasocietario).
Specie invasiva/Specie esotica invasiva	Specie la cui introduzione e/o diffusione per azione umana al di fuori della sua distribuzione naturale minaccia la diversità biologica, la sicurezza alimentare e la salute e il benessere umani. Per "esotica" si intende una specie introdotta al di fuori della sua distribuzione naturale ("alloctona", "non autoctona" e "non indigena" sono sinonimi). Per "invasiva" si intende una specie che tende ad espandersi e modificare gli ecosistemi nei quali è stata introdotta. Pertanto una specie può essere esotica senza essere invasiva, mentre una specie autoctona di una regione può diffondersi in abbondanza e diventare invasiva pur non essendo esotica.
Principali aree di biodiversità	Siti che contribuiscono in modo significativo alla persistenza globale della biodiversità negli ecosistemi terrestri, di acqua dolce e marini. I siti sono considerati principali aree di biodiversità globali se soddisfano uno o più di 11 criteri, raggruppati in cinque categorie: biodiversità minacciata, biodiversità geograficamente limitata, integrità ecologica, processi biologici e insostituibilità. La banca dati mondiale delle principali aree di biodiversità è gestita da BirdLife International per conto del partenariato KBA.
Materiale essenziale	Materiale, sostanza, componente o prodotto fondamentale ai fini della capacità

	di un'impresa di fabbricare o fornire i propri prodotti o servizi, individuato mediante una valutazione a livello gestionale che tenga conto di: a) fattori interni, quali volume, costo, criticità operativa o importanza strategica; e b) fattori esterni, compresi gli impatti ambientali e sociali, quali le aspettative dei portatori di interessi, le imposizioni normative o la rilevanza per la reputazione. Tra gli esempi si annoverano il silicio (materiali), gli elettroliti (sostanze), i microcondensatori (componenti) e gli smartphone (prodotti).
Prodotto essenziale	Prodotto fondamentale ai fini della creazione di valore o degli obiettivi strategici dell'impresa, individuato attraverso una valutazione a livello gestionale che tenga conto di: a) fattori interni, quali il contributo alle entrate, la redditività, l'innovazione o la continuità operativa; o b) fattori esterni, compresi gli impatti ambientali o sociali, quali la percezione dei portatori di interessi, le imposizioni normative o la rilevanza per la reputazione.
Degrado del suolo	I numerosi processi che determinano il declino o la perdita di biodiversità , di funzioni ecosistemiche o dei loro benefici per le persone; è incluso il degrado di tutti gli ecosistemi terrestri.
Discarica	Sito destinato allo smaltimento di rifiuti che ne consente il deposito sulla o nella terra (cfr. direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti).
Uso del suolo (cambiamento di)	Uso umano di una zona specifica per un determinato scopo (ad esempio residenziale, agricolo, ricreativo, industriale, ecc.). È influenzato dalla copertura del suolo, ma non ne è sinonimo. Per " cambiamento di uso del suolo " si intende a un cambiamento nell'uso o nella gestione del suolo da parte dell'uomo, che può comportare un cambiamento della copertura del suolo.
Rappresentante legittimo	Persona la cui legittimità è riconosciuta dal diritto o dalla prassi, per esempio i rappresentanti sindacali eletti nel caso dei lavoratori, o altri rappresentanti liberamente scelti dai portatori di interessi coinvolti.
Effetto leva	Capacità dell'impresa di determinare un cambiamento delle pratiche illecite di un'altra parte associata a un impatto legato alla sostenibilità di natura negativa.
Attività di lobbying	Attività svolta con l'obiettivo di influenzare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche o della legislazione o i processi decisionali dei governi, delle istituzioni governative, delle autorità di regolamentazione, delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea o degli enti di normazione. In particolare (a titolo non esaustivo):

	a) l'organizzazione di riunioni, conferenze o eventi, o la partecipazione agli stessi; b) i contributi a consultazioni, audizioni o altre iniziative simili, o la partecipazione alle stesse; c) l'organizzazione di campagne di comunicazione, piattaforme, reti o iniziative a livello locale; e d) la preparazione o il commissionamento di documenti orientativi e di sintesi, sondaggi di opinione, indagini, lettere aperte e attività di ricerca, secondo le attività contemplate dalle regole del registro per la trasparenza.
Emissioni di gas a effetto serra ipotecate (<i>locked-in</i>)	Stima delle <i>emissioni di gas a effetto serra</i> che saranno verosimilmente causate dagli attivi chiave dell'impresa o dai <i>prodotti</i> venduti dall'impresa nel corso della loro vita operativa.
Fabbricante di articoli	Persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un <i>articolo</i> (cfr. regolamento (CE) n. 1907/2006).
Fabbricante di sostanze	Persona fisica o giuridica che fabbrica <i>sostanze</i> (ossia che produce o estrae sostanze allo stato naturale) (cfr. regolamento (CE) n. 1907/2006).
Risorsa marina	<i>Materiali biologici</i> e non biologici presenti nei mari e negli oceani. Tra gli esempi si annoverano minerali di profondità, ghiaie e <i>prodotti</i> ittici.
Rilevanza	Un <i>tema</i> di sostenibilità è rilevante se risponde alla definizione di <i>rilevanza dell'impatto</i> , a quella di <i>rilevanza finanziaria</i> o a entrambe.
Metrica	Indicatore qualitativo o quantitativo che l'impresa utilizza per misurare e comunicare l'efficacia dell'attuazione delle sue <i>politiche</i> in materia di sostenibilità, anche rispetto ai suoi <i>obiettivi</i> nel tempo. Le <i>metriche</i> servono anche a misurare i risultati dell'impresa in relazione alle persone interessate, all'ambiente e a sé stessa.
Microplastiche	Microparticelle di polimeri sintetici solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti: a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l'1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle; e b) almeno l'1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti: iii) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm; o

	iv) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3. I seguenti polimeri sono esclusi dalla presente denominazione: a) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate; b) polimeri degradabili come dimostrato conformemente all'appendice 15 del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione sulle microparticelle di polimeri sintetici; c) polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l, come dimostrato conformemente all'appendice 16 del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione; e d) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica. Si veda il regolamento (UE) 2023/2055 per l'elenco delle deroghe. Le microplastiche sono solitamente suddivise in primarie e secondarie. Le microplastiche primarie sono prodotte intenzionalmente e aggiunte ai prodotti (ad esempio microsfere, glitter o stabilizzanti nei cosmetici), con conseguente rilascio diretto nell'ambiente durante la fase d'utilizzo del prodotto o a fine vita. Le microplastiche secondarie derivano dalla frammentazione di pezzi di plastica di dimensioni maggiori (ad esempio rifiuti di plastica, quali imballaggi o reti da pesca).
Soluzione basata sulla natura	Azioni volte a proteggere, conservare, ripristinare, utilizzare in modo sostenibile e gestire gli ecosistemi terrestri, di acqua dolce, costieri e marini naturali o modificati. Esse affrontano le sfide sociali, economiche e ambientali in modo efficace e adattabile, apportando nel contempo benefici in termini di benessere umano, servizi ecosistemici, resilienza e biodiversità.
Obiettivo di azzeramento delle emissioni nette	Fissare un obiettivo di azzeramento delle emissioni nette a livello di impresa, in allineamento con gli obiettivi climatici della società, significa: a) conseguire riduzioni delle emissioni lungo la catena del valore di entità coerente con il livello di abbattimento necessario per raggiungere l'obiettivo di azzeramento mondiale delle emissioni nette nei percorsi basati sulla soglia di 1,5 °C; e b) neutralizzare l' impatto delle emissioni residue (dopo una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa il 90-95 %,

	con possibili variazioni settoriali giustificate in linea con un percorso riconosciuto per quel settore) assorbendo in modo definitivo un volume equivalente di CO2 .
Lavoratore non dipendente	I lavoratori non dipendenti all'interno della forza lavoro propria di un'impresa comprendono sia i singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa ("lavoratori autonomi") sia i lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente "attività di ricerca, selezione e fornitura di personale" (codice NACE O78).
Dipendente a orario variabile	I dipendenti a orario variabile sono assunti dall'impresa senza la garanzia di un numero minimo o fisso di ore di lavoro. Il dipendente può dover dare la propria disponibilità a lavorare in base alle richieste, ma l'impresa non è contrattualmente tenuta a offrirgli un numero minimo o fisso di ore di lavoro al giorno, alla settimana o al mese. Rientrano in questa categoria i dipendenti occasionali, i dipendenti con contratti a zero ore e i dipendenti a chiamata.
Energia non rinnovabile	Energia che non deriva da fonti rinnovabili .
Sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro	Insieme di elementi che sono intercorrelati o interagiscono al fine di stabilire la politica e gli obiettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e conseguire tali obiettivi.
Opportunità	Si rimanda alla definizione di opportunità legata alla sostenibilità .
Forza lavoro propria	L'insieme delle persone che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa (" dipendenti ") e dei lavoratori non dipendenti , che possono essere singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa ("lavoratori autonomi") oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente "attività di ricerca, selezione e fornitura di personale" (codice NACE O78).
Sostanza che riduce lo strato di ozono	Una delle sostanze elencate nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.
Imballaggi	Prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore all'utilizzatore o al consumatore , e ad assicurare la loro presentazione (cfr. direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).
Retribuzione	Salario o stipendio normale di base o minimo e ogni altra remunerazione, in contanti o in natura, che il lavoratore riceve direttamente o indirettamente dal datore di lavoro ("componenti complementari o variabili") a motivo del suo impiego. Per "livello retributivo" si intende la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda; per "livello retributivo mediano" si intende la retribuzione del dipendente rispetto alla quale metà dei dipendenti guadagna di più e l'altra metà guadagna di meno.
Persona con disabilità	Persona che presenta durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la

	piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
Rischio fisico	Tutte le imprese economiche globali dipendono dal funzionamento dei sistemi terrestri, come la stabilità del clima, e dai servizi ecosistemici , ad esempio la fornitura di biomassa (materie prime). I rischi fisici legati alla natura sono il risultato diretto della dipendenza di un'organizzazione dalla natura. I rischi fisici sorgono quando i sistemi naturali sono compromessi, a causa dell' impatto di eventi climatici (ad esempio eventi meteorologici estremi come la siccità), di eventi geologici (ad esempio eventi sismici come un terremoto) o di cambiamenti negli equilibri ecosistemici , come la qualità del suolo o l'ecologia marina, che si ripercuotono sui servizi ecosistemici da cui le organizzazioni dipendono. Possono essere di natura acuta, cronica, o di entrambi i tipi. I rischi fisici legati alla natura derivano da cambiamenti nelle condizioni biotiche (viventi) e abiotiche (non viventi) che sono alla base di ecosistemi sani e funzionanti. I rischi fisici sono solitamente specifici per luogo. I rischi fisici legati alla natura sono spesso associati ai rischi fisici legati al clima .
Immissione sul mercato/impresso sul mercato	La fornitura o la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o gratuitamente. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.
Politica	Insieme o quadro di obiettivi generali e principi di gestione che l'impresa applica ai fini del processo decisionale. Le politiche attuano la strategia o le decisioni gestionali dell'impresa volte a prevenire, mitigare, ridurre al minimo, porre fine e/o porre rimedio agli impatti potenziali ed effettivi rilevanti, ad affrontare i rischi rilevanti e a perseguire le opportunità rilevanti, individualmente o a un livello superiore (ossia per gruppi o temi correlati). Ogni politica è sotto la responsabilità di una o più persone definite, ha un ambito di applicazione specifico e persegue uno o più scopi (collegati, se del caso, a obiettivi misurabili). Le politiche sono convalidate e riviste secondo le regole di governance applicabili dell'impresa. Le politiche sono attuate attraverso azioni o piani d'azione.
Inquinante	Sostanza , vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel suolo che potrebbe nuocere alla salute umana e/o all'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (cfr. regolamento (UE) 2020/852).
Inquinamento	Introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (cfr. direttiva (UE) 2024/1785).
Impatto potenziale	Impatto che non si è ancora verificato, ma che potrebbe verificarsi in futuro e incidere sull'ambiente e sulle persone.
Processo per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio	Approccio formalizzato con cui l'impresa risponde ai danni individuati attraverso canali formali per comunicare preoccupazioni o esigenze o altri mezzi. Tali processi prevedono in genere passaggi o criteri da rispettare per garantire che le preoccupazioni o le esigenze siano affrontate in modo adeguato

	e, se del caso, per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio agli impatti effettivi . I processi per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio possono essere collegati a uno o più canali attraverso i quali i portatori di interessi possono esprimere le loro preoccupazioni o esigenze.
Prodotto	Qualsiasi bene fisico impresso sul mercato o messo in servizio.
Energia elettrica, calore, vapore o raffrescamento acquistati o acquisiti	Energia elettrica, calore, vapore o raffrescamento che l'impresa ha ottenuto da terzi. L'aggettivo "acquisito" riflette le circostanze in cui l'impresa potrebbe non aver acquistato direttamente l'energia elettrica (ad esempio nel caso dell'inquilino di un edificio) che viene immessa nei suoi impianti per essere utilizzata.
Norme di qualità riconosciute per i crediti di carbonio	Norme di qualità per i crediti di carbonio che sono verificabili da terzi indipendenti, rendono pubbliche le prescrizioni e le relazioni di progetto e garantiscono quanto meno l'addizionalità e la permanenza, evitano il doppio conteggio e forniscono regole per il calcolo, il monitoraggio e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti di gas a effetto serra del progetto.
Infortunio sul lavoro registrabile	Un infortunio sul lavoro è un evento distinto che si verifica nel corso di un'attività professionale e che causa un danno fisico o mentale. L'evento è registrabile se comporta il decesso o più di tre giorni di assenza dal lavoro.
Malattia registrabile connessa al lavoro	È connessa al lavoro qualsiasi malattia causata o aggravata da fattori presenti sul luogo di lavoro o causata principalmente dall'esposizione sul lavoro a un fattore di rischio fisico, organizzativo, chimico o biologico o a una combinazione di tali fattori. Un caso è registrabile se comporta il decesso o l'assenza dal lavoro.
Recupero (rifiuti)	Operazione il cui principale risultato è permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (cfr. direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).
Riciclaggio	Operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti , materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (cfr. direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).
Rimedio/Azioni correttive	Ripristino per la persona o le persone colpite, per le comunità o per l'ambiente di una situazione equivalente o più vicina possibile a quella in cui si troverebbero se non si fosse verificato un impatto negativo effettivo, anche mediante il risarcimento finanziario o non finanziario fornito dalla società alla persona o alle persone colpite dall'impatto negativo effettivo.
Energia rinnovabile	Energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia

	idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica , dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas (articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001).
Materiale rinnovabile	Materiale di provenienza sostenibile, il più delle volte dimostrata da sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale, le cui scorte, dopo l'estrazione, ritornano ai livelli precedenti mediante processi naturali di crescita o di ricostituzione a un ritmo in linea con i cicli di utilizzo. Il ritmo di ricostituzione o ricrescita è dunque più rapido rispetto a quello di raccolta o estrazione.
Riparabile	Caratteristica del prodotto che può essere riportato a uno stato funzionale grazie alla disponibilità di pezzi di ricambio per tutta la durata di vita possibile, alla semplicità di smontaggio e all'accessibilità di informazioni sulla riparazione.
Flusso di risorse in entrata	Materiali fisici (ad esempio sostanze e prodotti) che confluiscono nelle operazioni di un'impresa a fini di produzione, consumo, manutenzione o fornitura di servizi. Sono inclusi le materie prime vergini e non vergini (comprese le risorse marine e i vettori energetici utilizzati a fini materiali), i prodotti semilavorati e i componenti, siano essi acquistati, riutilizzati o recuperati internamente. I flussi di risorse in entrata rispecchiano anche la dipendenza dell'impresa dalle risorse naturali, la sua efficienza nell'uso delle risorse e la sua circolarità .
Flusso di risorse in uscita	Materiali fisici (ad esempio sostanze e prodotti) che lasciano le operazioni di un'impresa a seguito delle sue attività, compresi i materiali in uscita quali prodotti venduti, sottoprodotti, rifiuti , emissioni e materiali destinati al riutilizzo , al riciclaggio o allo smaltimento.
Uso delle risorse	Modalità di acquisto, consumo, trasformazione, riutilizzo o smaltimento dei materiali fisici, in particolare i materiali tecnici e i materiali biologici , da parte dall'impresa nelle sue operazioni e nella sua catena del valore . Includono: a) flussi di risorse in entrata : materiali che entrano nell'impresa (ad esempio materiali, sostanze , componenti); e b) flussi di risorse in uscita : materiali che escono dall'impresa (ad esempio prodotti , sottoprodotti, rifiuti).
Riutilizzo (rifiuti)	Operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Può comportare la pulizia o piccoli adeguamenti, in modo da preparare all'uso successivo senza pretrattamenti significativi.
Rischio	Si rimanda alla definizione di rischio legato alla sostenibilità .
Scenario	Descrizione plausibile di come potrebbe evolvere la situazione in futuro, basata su un insieme coeso e internamente coerente di ipotesi sulle principali forze trainanti (ad esempio ritmo del cambiamento tecnologico, prezzi) e relazioni. Gli scenari non sono previsioni né pronostici, ma servono a presentare una panoramica delle implicazioni di sviluppi e azioni .

Analisi degli scenari	Processo volto a individuare e valutare una gamma di possibili risultati di eventi futuri in condizioni di incertezza, utilizzando uno o più scenari .
Emissioni di gas a effetto serra di ambito 1	Emissioni dirette di gas a effetto serra da fonti che sono di proprietà o sotto il controllo dell'impresa.
Emissioni di gas a effetto serra di ambito 2	Emissioni indirette della generazione di energia elettrica, vapore, calore o raffrescamento acquistati o acquisiti che l'impresa consuma.
Emissioni di gas a effetto serra di ambito 3	Tutte le emissioni indirette di gas a effetto serra (che non rientrano tra le emissioni di gas a effetto serra di ambito 2) generate nella catena del valore dell'impresa che comunica informazioni, comprese le emissioni a monte e a valle. Le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 possono essere suddivise in categorie di ambito 3 .
Categoria di ambito 3	Uno dei 15 tipi di emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 individuati nel <i>Corporate Accounting and Reporting Standard</i> (2004) ed esposti nel dettaglio nel <i>Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard</i> del Greenhouse Gas Protocol (versione 2011). Le imprese che scelgono di contabilizzare le proprie emissioni di ambito 3 sulla base delle categorie di emissioni indirette di gas a effetto serra di cui alla norma ISO 14064-1:2018 possono fare riferimento anche alla categoria definita al punto 5.2.4 di tale norma (escludendo le emissioni indirette di gas a effetto serra dell'energia importata).
Risorsa secondaria	Materiali utilizzati in precedenza (non vergini: quelli recuperati dai flussi di rifiuti o da altre fonti nonché materiali presenti nei prodotti o nei componenti usati) e reintrodotti nei cicli di produzione, attenuando la dipendenza da risorse primarie e riducendo al minimo gli impatti ambientali. Si tratta ad esempio di materiali riciclati e prodotti o componenti riutilizzati, riparati, ricondizionati o rifabbricati.
Sito	Luogo fisico: a) in cui operano un'impresa o soggetti della catena del valore e in cui è probabile che si verifichino dipendenze e impatti . Tra gli esempi figurano fabbriche, aziende agricole, miniere, uffici o centri di servizi, infrastrutture o impianti, zone di pesca, infrastrutture nel sottosuolo o sotto il fondale marino, quali tunnel per l'estrazione mineraria, cavi e condotte sotterranei, nodi della catena del valore; o b) che presenta una combinazione unica di suolo , clima, topografia, idrologia e altri fattori fisici e biologici.
Dialogo sociale	Tutti i tipi di negoziazione, consultazione o semplice scambio di informazioni tra i rappresentanti di governo, i datori di lavoro, le loro organizzazioni e i rappresentanti dei lavoratori su questioni di interesse comune relative alla politica economica e sociale. Può configurarsi come processo tripartito, con il governo quale parte ufficiale del dialogo, oppure consistere in relazioni bipartite

	esclusivamente tra i rappresentanti dei lavoratori e la dirigenza (o tra i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro).
Protezione sociale	Insieme di misure volte a ridurre e prevenire la povertà e la vulnerabilità durante l'intero ciclo di vita. I principali eventi della vita trattati negli ESRS in relazione alla protezione sociale comprendono la malattia, la disoccupazione a partire dal momento in cui il lavoratore lavora per l'impresa, gli infortuni lavorativi e la disabilità acquisita, il congedo di maternità.
Suolo	Strato più superficiale della crosta terrestre, situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi (cfr. direttiva 2010/75/UE).
Impermeabilizzazione del suolo	Atto di coprire il suolo in modo tale da rendere impermeabile la superficie coperta (ad esempio in una strada). La non permeabilità può provocare impatti ambientali, come descritto nel regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione ⁽²⁾ .
Portatori di interessi	Coloro che possono esercitare un'influenza sull'impresa oppure subire l'influenza dell'impresa. Ne esistono due gruppi principali: a) i portatori di interessi coinvolti: le persone o i gruppi i cui interessi sono o potrebbero essere influenzati (positivamente o negativamente) dalle attività dell'impresa e dai suoi rapporti commerciali diretti e indiretti lungo la catena del valore ; e b) i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità : i fruitori primari dell'informativa finanziaria di carattere generale (investitori, finanziatori e altri creditori effettivi e potenziali, compresi gestori di patrimoni, enti creditizi e imprese di assicurazione) e altri fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità di carattere generale, quali i partner commerciali dell'impresa, le parti sociali (sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro), la società civile e le organizzazioni non governative. Alcuni portatori di interessi, ma non tutti, possono appartenere a entrambi i gruppi.
Coinvolgimento dei portatori di interessi	Processo di interazione e dialogo continuo tra l'impresa e i suoi portatori di interessi che consente alla prima di dare ascolto, comprendere e rispondere agli interessi e alle preoccupazioni espressi dai secondi.
Termini standard di pagamento	Termini formulati in anticipo per più operazioni che coinvolgono parti diverse e che non sono state negoziate individualmente dalle parti. Tali termini sono solitamente offerti/proposti ai fornitori . Possono derivare da una politica o procedura dell'impresa, oppure possono essere calcolati come media o media aritmetica dei termini dei contratti con i fornitori.

Attivo non recuperabile	Gli attivi non recuperabili (inclusi quelli "potenzialmente non recuperabili") sono attivi o investimenti (in essere o pianificati con certezza) che, prima della fine della vita economica, non riescono più a generare un rendimento economico a causa di variazioni della regolamentazione, delle forze di mercato, dell'innovazione tecnologica o di fattori ambientali (compresi i cambiamenti climatici e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio). Si tratta in genere di attivi che hanno subito (o si prevede subiranno) riduzioni contabili, svalutazioni o conversioni in passività inaspettate o premature, nonché di attivi con emissioni di gas a effetto serra ipotecate significative durante il loro ciclo di vita operativo. La nozione di "attivi non recuperabili" si concentra su quanto già avvenuto alla data delle informative e che potrebbe già trovare riscontro nel bilancio (a cui nel caso si può fare rimando), mentre quella di "attivi potenzialmente non recuperabili" implica una valutazione prospettica che tiene conto di un determinato scenario futuro.
Materie prime strategiche	Sottoinsieme di materie prime critiche essenziali per le tecnologie verdi e digitali, la difesa e applicazioni spaziali (cfr. allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/1252).
Sostanza	Qualsiasi elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione e ad eccezione di quanto segue: a) sostanze come definite all'articolo 1 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; b) microrganismi geneticamente modificati come definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; e c) organismi geneticamente modificati come definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (direttiva 2010/75/UE). Le sostanze possono essere allo stato puro o all'interno di miscele, che sono soluzioni composte da due o più sostanze.
Sostanza preoccupante	Sostanza che: a) risponde ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento; e/o

	b) è classificata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle classi di pericolo o categorie di pericolo seguenti: v) cancerogenicità, categorie 1 e 2; vi) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 2; vii) tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 2; viii) interferenza endocrina per la salute umana, categorie 1 e 2; ix) interferenza endocrina per l'ambiente, categorie 1 e 2; x) proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili; xi) proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili; xii) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1; xiii) sensibilizzazione della pelle, categoria 1; xiv) pericolo cronico per l'ambiente acquatico, categorie da 1 a 4; xv) pericoloso per lo strato di ozono; xvi) tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categorie 1 e 2; o xvii) tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categorie 1 e 2.
Sostanza estremamente preoccupante	Sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Fornitore	Soggetto a monte dell'impresa (vale a dire nella sua catena di approvvigionamento) che fornisce un prodotto o un servizio usato nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell'organizzazione. Il fornitore può intrattenere con l'impresa rapporti commerciali diretti (nel qual caso è spesso detto "fornitore di primo livello") o indiretti.
Catena di approvvigionamento	L'intera gamma delle attività o dei processi svolti dai soggetti a monte o a valle dell'impresa che forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo e nella produzione dei prodotti o dei servizi dell'impresa. Comprende i soggetti a

	monte con cui l'impresa intrattiene rapporti commerciali diretti (spesso detti " fornitori di primo livello") e quelli con cui intrattiene rapporti commerciali indiretti.
Acque superficiali	Acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee ; acque di transizione e acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali. Sono definite anche come l'insieme delle acque sulla superficie terrestre, comprese le acque dolci e altre acque distinte dalle acque provenienti dal sottosuolo (acque sotterranee).
Impatto legato alla sostenibilità (o impatto)	Effetti che l'impresa ha o può avere sull'ambiente e sulle persone, compresi gli effetti sui diritti umani, connessi alle sue operazioni e alla sua catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali . Gli impatti possono essere effettivi o potenziali, negativi o positivi, intenzionali o non intenzionali, reversibili o irreversibili, e di breve, medio o lungo periodo. Gli impatti indicano il contributo dell'impresa, negativo o positivo, allo sviluppo sostenibile.
Opportunità legata alla sostenibilità (o opportunità)	Eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, di natura incerta, che, qualora si verificassero, potrebbero sortire un effetto positivo rilevante sulla strategia o sul modello aziendale dell'impresa e sulla sua capacità di conseguire i suoi obiettivi e creare valore, e di conseguenza potrebbero influenzare le decisioni dell'impresa e quelle dei suoi partner commerciali riguardo ai temi di sostenibilità. Come qualsiasi altra opportunità , anche le opportunità legate alla sostenibilità sono misurate come combinazione dell'entità dell'impatto e della probabilità che si verifichi.
Rischio legato alla sostenibilità (o rischio)	Eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, di natura incerta, che, qualora si verificassero, potrebbero sortire un effetto negativo rilevante sulla strategia o sul modello aziendale dell'impresa e sulla sua capacità di conseguire i suoi obiettivi e creare valore, e di conseguenza potrebbero influenzare le decisioni dell'impresa e quelle dei suoi partner commerciali riguardo ai temi di sostenibilità. Come qualsiasi altro rischio , anche i rischi legati alla sostenibilità sono misurati come combinazione dell'entità dell'impatto e della probabilità che si verifichi.
Dichiarazione sulla sostenibilità	Sezione apposita della relazione sulla gestione dell'impresa in cui sono presentate le informazioni sui temi e sui sottotemi di sostenibilità approntate conformemente alla direttiva (UE) 2022/2464 e agli ESRS.
Rischio sistemico	Rischi derivanti dal collasso del sistema nel suo insieme piuttosto che dal malfunzionamento delle singole parti. Sono caratterizzati dalla combinazione indiretta di punti di non ritorno modesti, che produce gravi disfunzioni con interazioni a cascata di rischi fisici e rischi di transizione (contagio), nelle quali una perdita innesca una reazione a catena e in seguito a cui i sistemi non sono in grado di ritrovare l'equilibrio dopo uno shock. Ne è un esempio la perdita di specie chiave come le lontre marine, che svolgono un ruolo cruciale nella struttura della comunità di un ecosistema : quando la caccia ha portato la specie sull'orlo dell'estinzione nel XX secolo, gli ecosistemi costieri hanno subito drastici cambiamenti e la produzione di biomassa si è ridotta notevolmente.
Obiettivo	Obiettivo misurabile, orientato ai risultati e temporalmente definito che

	l'impresa si prefigge con riferimento agli impatti , ai rischi o alle opportunità rilevanti. Può essere fissato volontariamente o discendere da obblighi giuridici in capo all'impresa. Un obiettivo può prevedere non solo miglioramenti, ma anche il mantenimento dei risultati conseguiti o di livelli di prestazione stabili.
Materiale tecnico	Materiali che non possono essere trasformati dal ciclo biologico e pertanto si accumulano come rifiuti perché non possono decomporsi e tornare alla natura come nutrienti.
Specie o ecosistemi minacciati	Per specie minacciate si intendono le specie di flora e fauna in pericolo figuranti nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate di cui all'allegato II, sezione 7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione. Per ecosistemi minacciati si intendono gli ecosistemi classificati come in pericolo critico, in pericolo o vulnerabili nella lista rossa dell'IUCN degli ecosistemi.
Tema	Negli ESRS i termini " tema " e "sottotema" di sostenibilità sono usati come sinonimi di "questioni di sostenibilità" o "fattori di sostenibilità". Le informative degli ESRS sono strutturate per temi, ognuno dei quali si articola in sottotemi. Negli ESRS il termine "tema" può indicare un tema o un sottotema, a seconda del livello di granularità più adatto a conseguire lo scopo dell'informativa.
Formazione	Iniziative poste in essere dall'impresa per mantenere e/o migliorare le competenze e le conoscenze della forza lavoro propria . Possono comprendere diverse metodologie, come la formazione in loco e quella online.
Piano di transizione	Tipo specifico di piano d' azione adottato dall'impresa in relazione a una decisione strategica, che verte su: a) un obiettivo di politica pubblica; e/o b) un piano d'azione specifico del soggetto, che assume la forma di un insieme strutturato di obiettivi e azioni, associato a: xviii) una decisione strategica chiave; xix) una profonda modifica del modello aziendale ; e in particolare xx) importanti azioni e risorse assegnate.
Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici	Aspetto della strategia generale dell'impresa che definisce i suoi obiettivi , le sue azioni e le sue risorse in un'ottica di transizione verso un'economia a minori emissioni di carbonio, ivi comprese azioni come la riduzione delle sue emissioni di gas a effetto serra alla luce dell'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C e raggiungere la neutralità climatica.
Rischio di transizione	Rischi derivanti dal mancato allineamento tra la strategia e la gestione di un'organizzazione o di un investitore e l'evoluzione del panorama normativo,

	sociale o delle politiche nel quale essi operano. Tutti gli sviluppi che mirano ad arrestare o invertire i danni inflitti al clima o alla natura - quali misure governative, progressi tecnologici, modifiche del mercato, contenziosi e cambiamenti delle preferenze dei consumatori - possono creare o incidere sui rischi di transizione .
Fruitore	I fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità sono i fruitori primari dell'informativa finanziaria di carattere generale (investitori, finanziatori e altri creditori effettivi e potenziali, compresi gestori di patrimoni, enti creditizi e imprese di assicurazione) e altri, tra cui i partner commerciali dell'impresa, i sindacati e le parti sociali, la società civile e le organizzazioni non governative.
Utilizzatore di articoli	Persona fisica o giuridica che utilizza un articolo nel corso delle sue attività industriali o professionali. Ai fini dei presenti principi, la nozione di "utilizzatore" è adattata a partire da quella di utilizzatore a valle di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Utilizzatore di sostanze	Persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante, dal responsabile della formulazione o dall' importatore , che utilizza una sostanza , allo stato puro o all'interno di una miscela, nel corso delle sue attività industriali o professionali, escluso il consumatore finale. Ai fini dei presenti principi, questa nozione è adattata a partire da quella di utilizzatore a valle di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Catena del valore	Tutte le attività, le risorse e le relazioni connesse al modello aziendale dell'impresa e il contesto esterno in cui questa opera. La catena del valore comprende le attività, le risorse e le relazioni che l'impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita. Tali attività, risorse e relazioni comprendono: a) quelle che fanno parte delle operazioni proprie dell'impresa, come le risorse umane; b) quelle nei suoi canali di approvvigionamento, commercializzazione e distribuzione, come l'acquisto di materiali e servizi o la vendita e la consegna di prodotti e servizi; e c) il contesto finanziario, geografico, geopolitico e normativo in cui l'impresa opera. La catena del valore include attori a monte e a valle dell'impresa. Gli attori a monte (ad esempio i fornitori) forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell'impresa. I soggetti a valle (ad esempio distributori e clienti) ricevono i prodotti o i servizi dell'impresa. Negli ESRS il termine "catena del valore" è usato al singolare, ma è pacifico che l'impresa può avere più catene del valore.
Salario	Salario lordo, escluse le componenti variabili come la retribuzione del lavoro straordinario e gli incentivi ed escluse le indennità, a meno che siano garantite.

Rifiuti	Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (cfr. direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti).
Flusso di rifiuti	Un particolare flusso di massa di rifiuti provenienti da un processo, un'attività, un impianto o un'industria, spesso raggruppati per materiale (ad esempio plastica, metallo, materiale organico), origine (ad esempio domestici o industriali) o pericolo (ad esempio pericolosi o non pericolosi).
Consumo idrico	Quantità di acqua in entrata nel perimetro dell'impresa che non è scaricata nuovamente nell'ambiente acquatico o presso terzi nel corso del periodo di riferimento.
Scarico di acqua	Somma degli effluenti e delle altre acque in uscita dal perimetro dell'impresa che sono rilasciati nelle acque superficiali , nelle acque sotterranee o presso terzi nel corso del periodo di riferimento.
Acqua riciclata e riutilizzata	Acque e acque reflue (trattate o meno) che sono state utilizzate più volte prima di essere espulse dal perimetro dell'impresa, in modo da ridurre il fabbisogno idrico. Ciò può avvenire nello stesso processo (riciclaggio) oppure in un processo distinto all'interno dello stesso impianto (di proprietà dell'impresa o condiviso con altre imprese) o in un altro impianto dell'impresa (riutilizzo).
Scarsità idrica	Abbondanza volumetrica, o sua assenza, delle risorse di acqua dolce . La scarsità è determinata dall'uomo ed è una funzione del volume del consumo idrico umano rispetto al volume di risorse idriche in una determinata zona. Ne consegue che per una regione arida con pochissima acqua ma senza alcun consumo idrico umano non si parlerebbe di scarsità, bensì di aridità. La scarsità idrica è un dato fisico oggettivo che può essere misurato in modo uniforme in diverse regioni e nel corso del tempo. La scarsità idrica dà un'indicazione dell'abbondanza fisica di acqua dolce piuttosto che della sua idoneità all'uso. A titolo di esempio, una regione può disporre di abbondanti risorse idriche (e quindi non soffrire di scarsità idrica) ma presentare un inquinamento talmente intenso che queste risorse non sono adatte per l'uso umano o ecologico.
Riserve idriche	Acqua conservata in impianti di stoccaggio o serbatoi.
Stress idrico	Capacità, o assenza di capacità, di soddisfare la domanda di acqua per usi umani e usi ecologici. Lo stress idrico è un concetto che tiene conto di diversi aspetti fisici relativi alle risorse idriche, tra cui disponibilità, qualità e accessibilità dell'acqua (ossia la possibilità o meno per le persone di fare uso delle risorse idriche fisicamente disponibili); quest'ultimo aspetto dipende spesso, tra l'altro, dall'adeguatezza delle infrastrutture e dall'accessibilità economica dell'acqua.
Prelievo idrico	Somma di tutta l'acqua in entrata nel perimetro dell'impresa, da tutte le fonti e per qualsiasi uso, nel corso del periodo di riferimento.
Lavoratore nella catena del valore	Persona che svolge un lavoro nella catena del valore dell'impresa, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale con essa o dalla natura di tale rapporto. Ai fini degli ESRS i lavoratori nella catena del valore sono tutti i lavoratori

	nella catena del valore a monte e a valle dell'impresa su cui quest'ultima produce o può produrre impatti rilevanti, compresi gli impatti connessi alle operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso i suoi prodotti o servizi nonché attraverso i suoi rapporti commerciali . Sono inclusi tutti i lavoratori che non rientrano nella forza lavoro propria (per "forza lavoro propria" si intendono sia coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa, vale a dire i dipendenti , sia i lavoratori non dipendenti , che possono essere singoli contraenti che offrono manodopera all'impresa, ossia "lavoratori autonomi", oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente le attività di ricerca, selezione e fornitura di personale di cui al codice NACE O78).
Rappresentanti dei lavoratori	Per " rappresentanti dei lavoratori " si intendono: a) i rappresentanti sindacali, vale a dire rappresentanti designati o eletti dai sindacati o dai loro iscritti conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali; b) i rappresentanti debitamente eletti, vale a dire rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell'organizzazione, che non sono sottoposti al dominio né al controllo del datore di lavoro conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o agli accordi collettivi, le cui funzioni non comprendono attività riconosciute come prerogativa esclusiva dei sindacati nel paese interessato e la cui esistenza non è utilizzata per compromettere la posizione dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti.
Equilibrio tra vita professionale e vita privata	Livello adeguato di equilibrio tra la vita professionale e la vita privata di una persona. In senso più lato riguarda non soltanto l' equilibrio tra vita professionale e vita privata alla luce delle responsabilità familiari o assistenziali, bensì anche la ripartizione tra il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato alla vita privata al di là delle responsabilità familiari.

[Torna al sommario](#)